

R.G. n. 3/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Modifica del piano del consumatore ex art. 13, co. 4-ter, l. 3/2012, proposto da:**  
**CARNEVALE VINCENZO** nato a Postiglione il 5.9.1951 (c.f. CRN VCN 51P  
05G939G) residente a Predappio via Manzoni n. 4

**Il Giudice**

**Premesso che** a seguito del ricorso depositato in data 15/03/2019 da **CARNEVALE VINCENZO**, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012, recante proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato, con decreto in data 25/03/2019 è stata dichiarata aperta la procedura;

**che**, in esito all'udienza del 29/05/2019, respinte le osservazioni e contestazioni del creditore Rubicon SPV, quale cessionaria di Carifin Italia S.p.A., il piano del consumatore è stato omologato con decreto del 03/06/2019, avverso il quale non è stato proposto reclamo;

**che** con istanza del 20/10/2022 il Gestore OCC ha depositato istanza di modifica del piano ai sensi dell'art. 13, co. 4-ter, l. 3/2012, corredata dalla proposta di modifica e dalla relazione di attestazione integrativa, con relativa documentazione di supporto;

**che** in data 18/01/2023 (così differita per impedimento del Gestore l'originaria udienza



del 14/12/2022), si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti nel corso della quale il Gestore ha dato atto di aver depositato la prova delle comunicazioni inviate ai creditori; **che** in data 18/01/2023 il creditore IBL Banca S.p.A. si è formalmente costituito per opporsi alla modifica della proposta ed instare per la revoca, o in subordine, la dichiarazione di cessazione degli effetti del piano omologato; **che** in data 07/02/2023 il Gestore ha depositato la documentazione richiesta in esito alla predetta udienza;

Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Va premesso che con decreto del 03/06/2019, questo Giudice ha omologato il piano del consumatore proposto dal Carnevale, respingendo le contestazioni sollevate da uno dei creditori e ritenendo integrate le condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta prevedente, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. pattuito in € 3.500, il soddisfacimento nella misura del 20,53% di tutti i crediti, ammontanti complessivamente a € 87.466,32, nell'arco temporale di sei anni dall'omologa, mediante la messa a disposizione di una quota del proprio reddito per complessivi € 19.800, tenendo conto dell'opponibilità, per le 36 mensilità successive al decreto di apertura, della cessione volontaria del quinto della pensione già in essere in favore di IBL Banca per € 224 mensili (per complessivi € 8.064) e sospensione e declaratoria di inefficacia delle trattenute e degli accantonamenti seguiti al pignoramento del quinto in favore dei creditori Beltrandi Giovanni (procedura RGE 861/2018), GEST.IN (RGE 14/2018) e Ivan Carioli (pignoramento presso terzi notificato il 1.3.2019).

Oltre al diretto versamento di € 8.064,00 per le 36 mensilità derivante dalla cessione della



pensione da parte dell'INPS, il piano dei pagamenti proposto dal Carnevale era quello riportato nella tabella che di seguito si riporta.

N.	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PROPOSTO	DETERMINAZIONE OFFERTA
1	RAG. BELTRANDI GIOVANNI	€ 7.494,72	€ 1.538,54	20,53%
2	CARIFIN ITALIA SPA	€ 20.944,65	€ 4.299,59	20,53%
3	GEST.IN	€ 4.536,86	€ 931,34	20,53%
4	ACER FORLI'-CESENA	€ 10.714,11	€ 2.199,43	20,53%
5	IBL BANCA SPA*	* € 10.698,09	€ 2.196,14	20,53%
6	COMUNE DI PREDAPPIO	€ 189,36	€ 38,87	20,53%
7	AVV. IVAN CARIOLI	€ 5.030,40	€ 1.032,66	20,53%
8	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA	€ 2.487,73	€ 510,69	20,53%
9	IFIS NPL SPA	€ 11.709,86	€ 2.403,84	20,53%
10	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 797,19	€ 163,65	20,53%
11	PREFETTURA DI MILANO	€ 1.137,39	€ 233,49	20,53%
12	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	€ 903,60	€ 185,49	20,53%
13	PREFETTURA DI ROVIGO	€ 492,56	€ 101,11	20,53%
14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 392,74	€ 80,62	20,53%
15	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.873,06	€ 384,51	20,53%
TOTALE		<b>€ 79.402,32</b>	<b>€ 15.314,77</b>	

\*Trattasi di credito residuo al netto del pagamento relativo alla cessione del quinto per 36 mesi.



In assenza di reclamo, il decreto di omologa è divenuto definitivo ed è stato eseguito in maniera regolare per i primi due anni e con alcuni ritardi e lievi scostamenti nei versamenti nel terzo anno, come si evince anche dalle relazioni annuali del Gestore (le mensilità di luglio, agosto e ottobre 2022 sono state versate in maniera parziale ed è stata omessa quella di settembre 2022, con impegno del debitore al recupero nei mesi successivi, come effettivamente avvenuto per la mensilità di settembre 2022, corrisposta a dicembre 2022).

Con istanza depositata il 20/10/2022, il Carnevale con l'assistenza del Gestore OCC ha chiesto la modifica del piano ai sensi dell'art. 13, co. 4-ter, l.3/2012, motivata dall'intervenuta notifica, in data 05/05/2020 e dunque successivamente all'omologa, di



un decreto ingiuntivo da parte di Guber Banca per un credito di € 30.755,75 relativo al residuo dovuto di un mutuo chirografario acceso nel 2008 con relativi interessi, oltre alle spese di ingiunzione per un totale di € 32.614,49, preesistente all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ma non indicato dal debitore per mera dimenticanza (trattandosi di un debito risalente e per il quale il creditore, a seguito di plurime cessioni, non aveva mai sollecitato il pagamento fino all'ingiunzione). In forza di tale decreto ingiuntivo, il creditore aveva poi notificato precetto e pignoramento presso terzi, apprendendo dall'INPS terzo pignorato, dell'esistenza della presente procedura, cui era seguita un'interlocuzione con il Gestore e il deposito della modifica della proposta per includere tale ulteriore debito.

La proposta di modifica presentata dal Carnevale, ed oggetto del presente esame, consiste unicamente nell'inclusione del credito in precedenza non incluso e nella conseguente riduzione del soddisfacimento complessivo previsto per i creditori, come da tabella aggiornata che di seguito si riporta.

N.	CREDITORE	<u>IMPORTO TOTALE</u>	<u>IMPORTO PROPOSTO</u>	<u>DETERMINAZIONE OFFERTA</u>
1	RAG. BELTRANDI GIOVANNI	€ 7.494,72	€ 1.063,70	14,19%
2	CARIFIN ITALIA SPA	€ 20.944,65	€ 2.972,61	14,19%
3	GEST.IN	€ 4.536,86	€ 643,90	14,19%
4	ACER FORLI'-CESENA	€ 10.714,11	€ 1.520,62	14,19%
5	IBL BANCA SPA*	* € 10.698,09	€ 1.518,35	14,19%
6	COMUNE DI PREDAPPIO	€ 189,36	€ 26,88	14,19%
7	AVV. IVAN CARIOLI	€ 5.030,40	€ 713,95	14,19%
8	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA	€ 2.487,73	€ 353,08	14,19%
9	IFIS NPL SPA	€ 11.709,86	€ 1.661,95	14,19%
10	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 797,19	€ 113,14	14,19%
11	PREFETTURA DI MILANO	€ 1.137,39	€ 161,43	14,19%
12	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	€ 903,60	€ 128,25	14,19%
13	PREFETTURA DI ROVIGO	€ 492,56	€ 69,91	14,19%
14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 392,74	€ 55,74	14,19%
15	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.873,06	€ 265,84	14,19%
16	GUBER BANCA SPA	€ 35.445,34	€ 5.030,66	14,19%
TOTALE		€ 114.847,66	€ 16.300,00	

\*Trattasi di credito residuo al netto del pagamento relativo alla cessione del quinto per 36 mesi.



Mentre il creditore inizialmente escluso, Guber Banca S.p.A. non ha sollevato contestazioni rispetto alla proposta di modifica del piano, il creditore IBL Banca, in considerazione del ritardo tra l'emersione del credito e il deposito della modifica della proposta, della preesistenza del credito rispetto alla presente procedura e dei mancati versamenti di alcuni ratei delle 36 mensilità di € 224 previste in proprio favore, con una differenza di poco meno di € 700, si è opposto alla modifica del piano ed ha contestualmente formulato istanza di revoca o cessazione degli effetti del piano omologato. A tal fine ha rilevato IBL Banca che l'impossibilità di dare esecuzione al piano omologato non era dovuta a fatto non imputabile al debitore, bensì all'omessa indicazione di un credito per finanziamento risalente al 2008 e di cui il debitore aveva taciuto l'esistenza per oltre due anni anche dopo aver ricevuto nel maggio 2020 la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di tale creditore. Ha pertanto eccepito la sussistenza dei presupposti per la revoca e cessazione degli effetti dell'omologato del piano ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lett. a) per aver il debitore dolosamente o con colpa grave diminuito il passivo e comunque per non aver esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal piano.

Le contestazioni ed eccezioni sollevate dal creditore IBL Banca vanno disattese.

Pur dovendosi dare atto dell'innegabile ritardo nel deposito della proposta di modifica del piano e della presenza di alcuni scostamenti nell'esecuzione del piano, ricorrono comunque le condizioni per omologare la modifica della proposta e rigettare la richiesta di revoca e cessazione degli effetti per le ragioni di seguito esposte.

Contrariamente a quanto sostenuto da IBL Banca, la mancata inclusione nell'originaria proposta del debito oggi vantato da Guber Banca, derivante dal finanziamento contratto nel 2008 con Citicorp Finanziaria S.p.A. di originari € 38.165,40 ed oggetto di proposta



di rientro e riconoscimento del debito residuo pari a € 32.713,20 in data 15/10/2009, non è dipesa da un doloso o gravemente colposo intento del Carnevale di diminuire il passivo o comunque di celare l'esistenza di altra posta debitrice, ma unicamente da una dimenticanza, comprensibilmente determinata dalla risalenza del debito e dall'assenza di qualsiasi atto di messa in mora o sollecito da parte dell'originaria titolare del credito per numerosi anni a seguito delle operazioni di cartolarizzazione che hanno interessato il credito. Nel dicembre 2010, Citicorp finanziaria ha infatti ceduto in blocco il proprio portafoglio crediti, ivi compresi quelli derivanti da contratti di finanziamenti al consumo, a Leo Consumo 2 S.r.l., dandone comunicazione solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, con altra operazione di cartolarizzazione dei crediti e cessione in blocco, i crediti di Leo Consumo 2 S.r.l. sono stati acquistati da Guber Banca nel 2019 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 01/06/2019. Solo nel 2020 Guber Banca si è attivata per il recupero del credito mediante procedimento monitorio, con decreto ingiuntivo notificato il 05/05/2020, in pieno periodo di pandemia e di lockdown dovuto alla diffusione del covid-19, tanto che la notifica è stata effettuata al Carnevale con le speciali modalità previste dall'art. 108 del d.l. 18/2020. Ciò ha senz'altro causato un giustificabile ritardo nelle comunicazioni.

Come poi riferito in udienza dal Gestore, il successivo ritardo nel predisporre la modifica del piano, una volta presa contezza di tale ulteriore credito, è dipeso in massima parte da inerzie dello stesso Gestore che, tuttavia, *medio tempore* ha tenuto i contatti con il creditore pretermesso, come emerge dalla corrispondenza intercorsa, senza che sia stata sollevata alcuna doglianza al riguardo.

Tale ritardo non ha, peraltro, cagionato alcun danno ai creditori e, in particolare a IBL Banca, che per i primi tre anni di esecuzione del piano ha beneficiato del diretto



pagamento della quota ceduta della pensione da parte dell'INPS, come previsto dal piano. Quanto alla lamentata differenza nell'incasso delle 36 mensilità di € 224 ciascuna, pari a € 698,45, dalla documentazione prodotta dal Gestore è emersa la non addebitabilità al Carnevale di tale discrepanza ma solo all'INPS, incaricato di effettuare i pagamenti, che a seguito dell'apertura della procedura, nel 2020, ha indebitamente sospeso il versamento di due rate nei mesi di maggio e giugno senza poi recuperarli ed ha poi sospeso anticipatamente il versamento previsto per l'ultima mensilità di giugno 2022. Quanto ai minori versamenti nelle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2021, l'INPS ha precisato che stante la presenza in tali mensilità delle trattenute IRPEF, l'importo della pensione non consentiva, per i limiti del quinto pignorabile, di prelevare l'intera somma prevista (come peraltro accaduto anche in passato come si evince dall'estratto conto prodotto dalla stessa IBL Banca).

A fronte della differenza di € 698,45, rispetto all'importo di € 8.064 previsto nel piano, il Carnevale ha assunto specifico impegno di versare tale importo ad IBL Banca entro il corrente anno con versamenti periodici integrativi rispetto a quelli già previsti, di tal che alcun danno deriverà a IBL Banca che, peraltro, solo di recente ne aveva informato il Gestore.

I lievi ritardi del Carnevale nei versamenti rateali previsti per il terzo anno di esecuzione del piano non sono tali da giustificare la revoca e cessazione degli effetti, a fronte dell'impegno al recupero, in parte già avvenuto, come riferito dal Gestore nella relazione depositata il 07/02/2023.

Respinte le richieste di revoca e cessazione degli effetti del piano omologato, e passando ad esaminare la proposta di modifica, ritiene questo Giudice di poter confermare le valutazioni già espresse in occasione dell'apertura e dell'omologa dell'originario piano,



tenuto conto delle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento (fallimento del datore di lavoro nel 2012 con mancato recupero del credito per retribuzioni per € 13.000; affidamento della nipote De Rosa Maria Grazia da parte del Tribunale dei minorenni di Salerno, affetta da gravi patologie invalidanti e necessitante di cure, non tutte integralmente coperte dal SSN, patologie della moglie, affetta da invalidità al 67%) e dell'assenza di una concreta alternativa liquidatoria, posto che il Carnevale non è titolare di beni immobili o altri beni al di fuori della pensione. La messa a disposizione, in sei anni, della complessiva somma di € 19.800, anche a fronte del maggior debito, risulta ancora il massimo sforzo esigibile dal debitore, consentendo peraltro un soddisfacimento dei creditori affatto irrisorio.

A tale riguardo va peraltro precisato che il credito di Guber Banca da inserire nel nuovo piano deve essere decurtato dalle spese successive a quelle monitorie, posto che per effetto dell'omologa intervenuta in data 03/06/2019 era inibito ai creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, come espressamente previsto dall'art. 12-ter l. 3/2012.

Il credito di Guber Banca da inserire nel nuovo piano va dunque rideterminato in € 32.614,49, con esclusione delle spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione e della tassa di registrazione della stessa, in quanto non opponibili alla procedura.

La nuova tabella dei creditori e della misura di soddisfacimento prevista, calcolata al lordo di quanto già ricevuto, è dunque la seguente

N.	creditore	importo credito	importo proposto	% assegnata
1	Beltrandi Giovanni	€ 7.494,72	€ 1.324,75	17,68%





2	Carifin Italia	€ 20.944,65	€ 3.702,15	17,68%
3	Gest.In	€ 4.536,86	€ 802,10	17,68%
4	Acer Forli-Cesena	€ 10.714,11	€ 1.894,25	17,68%
5	IBL Banca	€ 10.698,09 (dedotto quanto percepito da cessione x 36 rate)	€ 1.891,42	17,68%
6	Comune Predappio	€ 189,36	€ 33,48	17,68%
7	Avv. Carioli Ivan	€ 5.030,40	€ 889,37	17,68%
8	Cariromagna	€ 2.487,73	€ 439,83	17,68%
9	IFIS NPL	€ 11.709,86	€ 2.070,30	17,68%
10	Regione Emilia-Romag.	€ 797,19	€ 140,94	17,68%
11	Prefettura Milano	€ 1.137,39	€ 201,09	17,68%
12	Comune Bressana Bott.	€ 903,60	€ 159,75	17,68%
13	Prefettura Rovigo	€ 492,56	€ 87,08	17,68%
14	Agenzia E-R	€ 392,74	€ 69,43	17,68%
15	Agenzia Entrate	€ 1.873,06	€ 331,08	17,68%
16	Guber Banca	€ 32.614,49	€ 5.766,24	17,68%
TOT.		€ 112.016,81	€ 19.800	

Tenuto conto che la misura di soddisfacimento prevista a seguito della modifica, come rideterminata ex officio a seguito di esclusione di parte del credito di Guber Banca, non si discosta in maniera significativa da quella originaria (essendoci una differenza di ca. tre punti percentuali) vanno confermate le considerazioni già svolte nell'originario decreto di omologa in merito alla fattibilità e alla convenienza.

Va dunque confermata la sussistenza delle condizioni per omologare la proposta



modificata del Carnevale, il quale dovrà versare, in aggiunta a quanto già previsto nel piano, anche la differenza non percepita da IBL Banca da parte dell'INPS pari a € 698,45. Il gestore dell'OC.C. dovrà vigilare in maniera più attenta sull'esatta esecuzione del piano e sulla regolarità dei versamenti e del recupero delle somme arretrate, procedendo ad eseguire i pagamenti in conformità alla nuova proposta, come sopra modificata e a depositare entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di un prospetto aggiornato delle posizioni creditorie, con evidenza dei pagamenti già eseguiti e di quelli restanti fino al termine del piano.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 13, co. 4-ter e 12-bis l. 3/2012;

**omologa**

il piano del consumatore come modificato da **CARNEVALE VINCENZO** nato a Postiglione il 5.9.1951 (c.f. CRN VCN 51P 05G939G) residente a Predappio via Manzoni n. 4;

**dispone**

**che** a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale;

**avverte**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**avverte**



inoltre che dalla data di omologa dell'originario piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

**avverte**

altresi che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

**avverte**

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad incassare, nel conto già aperto ed intestato alla procedura le somme previste dal piano modificato, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

**dispone**

inoltre che il Gestore depositi, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il prospetto aggiornato delle posizioni creditorie, con evidenza dei pagamenti già eseguiti e di quelli restanti fino al termine del piano

**affida**

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano, ponendo a carico del debitore eventuali spese di procedura, anche ove non




previste nel piano, compresa l' imposta di registro se dovuta.

Si comunico

Così deciso a Forlì il 13/02/2023

A seguito di errore generato automaticamente dai sistemi ministeriali si provvede a nuovo deposito in data odierna 24 marzo 2023

**Il Giudice**  
*dott. ssa Barbara Vacca*



N.R.G. 3/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-procedure concorsuali-*

### Il Giudice delegato

Letta la segnalazione del Gestore dell'O.C.C. della procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012 relativa al piano del consumatore omologato di **CARNEVALE VINCENZO**;  
 preso atto di quanto esposto e rilevato che effettivamente, nel decreto di omologa della modifica del piano, è stata erroneamente indicata la misura di soddisfacimento prevista per i creditori, non essendosi tenuto conto del credito in prededuzione dell'OCC;  
 ritenuto pertanto opportuno dare formalmente atto di tale erronea indicazione e riportare, a rettifica della tabella riportata alle pagg. 8 e 9 del decreto del 24/03/2023, la tabella corretta di tutti i creditori e della misura di soddisfacimento prevista, calcolata al lordo di quanto già ricevuto in esecuzione dell'originario piano:

N.	CREDITORI	IMPORTO AMMESSO	Importo proposto
1	RAG. BELTRANDI GIOVANNI	€ 7.494,72	€ 1.090,59
2	CARIFIN ITALIA SPA	€ 20.944,65	€ 3.047,74
3	GEST.IN	€ 4.536,86	€ 660,18
4	ACER FORLÌ-CESENA	€ 10.714,11	€ 1.559,05
5	IBL BANCA SPA	€ 10.698,09	€ 1.556,72
6	COMUNE DI PREDAPPIO	€ 189,36	€ 27,55
7	AVV. IVAN CARIOLI	€ 5.030,40	€ 731,99
8	CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA SPA	€ 2.487,73	€ 362,00
9	IFIS NPL SPA	€ 11.709,86	€ 1.703,95
10	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 797,19	€ 116,00
11	PREFETTURA DI MILANO	€ 1.137,39	€ 165,51
12	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	€ 903,60	€ 131,49
13	PREFETTURA DI ROVIGO	€ 492,56	€ 71,67
14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 392,74	€ 57,15
15	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.873,06	€ 272,56
16	GUBER BANCA	€ 32.614,49	€ 4.745,86
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.016,81</b>	<b>€ 16.300,00</b>



spese in prededuzione OCC	€	3.500,00
attivo complessivamente disponibile	€	19.800,00
<b>ATTIVO DISPONIBILE PER PAGAMENTO CREDITORI CON FALCIDIA</b>	€	16.300,00
% di pagamento creditori privilegiati/chirografari		<b>14,55%</b>

**p.q.m.**

a correzione ed integrazione del decreto di omologa del 24/03/2023, sostituisce con la tabella sopra riportata quella presente nel decreto di omologa, precisando che la misura di soddisfacimento prevista per i creditori deve intendersi del 14,55%.

Si comunichi, ponendo a carico del Gestore OCC l'onere di darne comunicazione ai creditori.

Forlì, 11 aprile 2023.

Il Giudice  
*Dr. ssa Barbara Vacca*

